

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA CFP ENAIP

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1) FINALITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità formativa.*

ART. 2) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

- 1. La responsabilità disciplinare è personale.*
- 2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni al Direttore di Centro.*
- 3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.*

ART. 3) INFRAZIONI DI RILIEVO DISCIPLINARE

- 1. Costituiscono mancanze disciplinari sanzionate con provvedimenti disciplinari i seguenti comportamenti:*
 - a) non svolgere regolarmente i lavori assegnati dagli insegnanti ed essere sprovvisti dei materiali scolastici*
 - b) disturbare l'attività dell'insegnante e dei compagni durante la lezione*
 - c) assentarsi alle verifiche orali e scritte se non per motivi validi e comprovabili*
 - d) utilizzare o mantenere attivi, durante le ore di lezione, telefoni cellulari, radio, walkman e altri apparecchi estranei all'attività didattica*
 - e) danneggiare o non restituire i materiali avuti in prestito (libri, vocabolari, riviste, pc, ecc.)*
 - f) consumare cibi e bevande nei laboratori (comprese biblioteca, palestra) e nelle aule;*
 - g) rivolgersi all'insegnante, al personale e/o ai compagni con espressioni offensive e volgari*
 - h) assentarsi dalla lezione senza l'esplicito permesso dell'insegnante*
 - i) sporcare, gettare oggetti o rifiuti per terra e all'esterno dell'edificio scolastico*
 - j) usare espressioni di scherno o di disprezzo nei confronti delle persone o delle idee manifestate dai compagni, danneggiarne i beni e gli strumenti di studio*

- k) *fumare all'interno dell'edificio scolastico o pertinenze esterne come peraltro previsto dalla normativa in vigore*
- l) *sporcare e danneggiare o manomettere porte, muri, banchi, sedie, servizi, attrezzature e ogni altra struttura usata per l'attività scolastica*
- m) *grave violazione dei doveri dello studente e delle norme del regolamento di Centro e di altri regolamenti in vigore all'interno della scuola*
- n) *ogni azione espressamente prevista come reato dalle leggi vigenti.*

ART. 4) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. *I comportamenti degli studenti in contrasto con le finalità educative e formative dell'Ente vengono sanzionati con i seguenti provvedimenti che non sono elencati in ordine di gravità ma verranno adottati dall'organo competente discrezionalmente valutando l'opportunità dei singoli interventi:*
 - a) *richiamo verbale, privato o in classe*
 - b) *segnalazione alla famiglia sul libretto personale*
 - c) *annotazione disciplinare sul giornale di classe*
 - d) *annotazione disciplinare sul giornale di classe e segnalazione alla famiglia sul libretto personale*
 - e) *sequestro di oggetti o materiali il cui uso non è consentito nell'ambito del Centro e segnalazione alla famiglia*
 - f) *convocazione dei genitori per motivi disciplinari*
 - g) *temporaneo allontanamento dalla comunità formativa per un periodo da uno a cinque giorni*
 - h) *temporaneo allontanamento dalla comunità formativa per un periodo da sei a quindici giorni*
2. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione o al rimborso economico del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità formativa.*
3. *Tali attività alternative alle sanzioni, da svolgere per un congruo numero di ore, possono consistere in:*
 - *ripulitura dei prati e aiuole circostanti l'edificio;*
 - *ripulitura da scritte dei muri dell'edificio scolastico e degli edifici circostanti;*
 - *raccolta differenziata di materiali di scarto (carta, lattine, ecc.);*
 - *riordino dei materiali della biblioteca;*
 - *ripulitura e piccola manutenzione di ambiti interni o esterni al Centro.*

ART. 5) RICHIAMO VERBALE

1. *Lo studente che, per negligenza abituale, non assolve con regolarità e assiduità i normali impegni formativi, in classe o a casa, o che non frequenta con regolarità le lezioni, è punito con il richiamo verbale.*

2. Qualora la non regolarità della frequenza consista in una astensione collettiva dalle lezioni ingiustificata, lo studente sarà riammesso in classe con regolare giustificazione o con la presenza dei genitori, qualora la Direzione lo ritenga opportuno.

ART. 6) ANNOTAZIONE DISCIPLINARE

1. Lo studente che, nel corso di una lezione, compie atti rientranti nella previsione dell'articolo precedente con modalità tali da causare turbamento non grave al regolare andamento della stessa, è punito con l'annotazione disciplinare sul giornale di classe e/o con segnalazione alla famiglia sul libretto personale.

ART. 7) ALLONTANAMENTO DAL CENTRO 1 – 5 GIORNI

1. Ogni qualvolta uno studente riceva tre note disciplinari sul Registro di Classe, su richiesta dell'Insegnante Coordinatore della classe, la Direzione potrà sospenderlo dalle lezioni per una giornata.
2. La sanzione del temporaneo allontanamento dall'Istituto da 1 a 5 giorni si applica nei seguenti casi:
 - a) qualora vengano compiuti atti che possano configurare mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti di un docente, di un non docente, o di altre persone presenti nel Centro
 - b) qualora vengano compiuti atti che turbino il regolare andamento della lezione o il regolare funzionamento dell'attività formativa.
3. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità formativa da uno a cinque giorni sono adottati dal Direttore di Centro, sentito l'Insegnante Coordinatore della classe.
4. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità formativa.

ART. 8) ALLONTANAMENTO DAL CENTRO 6 – 15 GIORNI

1. La sanzione del temporaneo allontanamento dall'Istituto da 6 a 15 giorni si applica nei seguenti casi:
 - a) qualora uno studente compia atti rientranti nella previsione dell'articolo precedente, ma di particolare gravità
 - b) per comportamenti offensivi del decoro o della dignità personale di altre persone o delle Istituzioni
 - c) per uso scorretto delle strutture, dei macchinari e di altri sussidi didattici, tale da causare danni al patrimonio scolastico o rischio grave
 - d) per gravi violazioni delle disposizioni di sicurezza che mettano a repentaglio la propria o altrui incolumità.
2. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità formativa da sei a quindici giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe con la sola Componente dei Docenti.
3. Qualora i fatti rientranti nei commi c) e d) del presente articolo siano commessi con dolo, la sanzione è di minimo 10 giorni.

ART. 9) CIRCOSTANZE ATTENUANTI O AGGRAVANTI

1. *Qualora sussistano circostanza attenuanti, e con riguardo alla precedente condotta dello studente, può essere applicata la sanzione di grado inferiore a quello ordinariamente stabilito.*

Si considera circostanza attenuante anche il comportamento successivo ai fatti che hanno dato luogo all'applicazione della sanzione, rivolti alla riparazione del danno causato, nonché il comportamento tenuto nel corso del procedimento disciplinare.

2. *In caso di recidiva, invece, può essere applicata la sanzione di grado immediatamente superiore.*
3. *Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva sconsiglino il rientro nella comunità formativa di appartenenza, su proposta del Consiglio di Centro, la Giunta Esecutiva dell'Ente garantisce allo studente la possibilità di completare il proprio percorso formativo in un altro CFP ENAIIP.*

ART. 10) COMPETENZE

1. *Le sanzioni previste dalle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 4 sono di competenza dei docenti o del Direttore di Centro.*
2. *Le sanzioni previste dalle lettere f), g), del medesimo articolo è di competenza del Direttore di Centro.*
3. *Le sanzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo sono di competenza del Consiglio di Classe con la sola componente dei docenti.*
4. *Dell'applicazione di ogni sanzione disciplinare deve essere data comunicazione alle famiglie.*

ART. 11) ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. *Chiunque abbia notizia di fatti che potrebbero dar luogo alle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 4, deve riferirne immediatamente al Direttore di Centro o all'Insegnante Coordinatore della classe o delle classi di competenza.*
2. *Non appena ricevuta la notizia il Direttore di Centro, sentito l'Insegnante Coordinatore della classe, attiva le opportune procedure e/o adotta i necessari provvedimenti.*

ART. 12) SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER ASSUNZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. *Il Consiglio di classe, con la sola componente dei docenti:*
 - a) *invita lo studente, subito dopo la prima ricostruzione dei fatti, a esporre le proprie ragioni, a presentare memorie scritte, testimoni a proprio favore o altri elementi di prova a lui favorevoli*
 - b) *invita, nel caso in cui lo studente sia minorenne i genitori al fine di una migliore valutazione della situazione personale dello studente*
 - c) *può inoltre acquisire liberamente i mezzi di prova e può disporre eventuali confronti, nel rispetto dei diritti delle persone*
 - d) *se al termine della seduta, il Consiglio di Classe ritiene che i fatti oggetto del giudizio possano dar luogo all'applicazione di una sanzione di competenza di Organismi Superiori, trasmette gli atti al Consiglio di Centro.*

Nella seduta del Consiglio di classe tutti i componenti hanno voto deliberativo, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 13) IMPUGNAZIONI

- 1. Contro le sanzioni previste dalla lettera h) dell'art. 4 è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla loro comunicazione al Consiglio di Centro che assume funzioni di Organo di Garanzia.*